



Comunicazione-022-DVS-2024-i del 9 dicembre 2024

Azioni proprie; decisione 9C_135/2023 del Tribunale federale del 6 giugno 2024

Nella sua decisione 9C_135/2023 del 6 giugno 2024, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che il riacquisto di azioni proprie equivale a una riduzione del capitale ai fini dell'imposta sull'utile. In questo senso, le azioni proprie riacquistate non costituiscono un valore patrimoniale effettivo. Pertanto, la rimessa in circolazione di azioni proprie precedentemente riacquistate dalla società deve essere considerata come un apporto di capitale non imponibile.

Sulla base di questa giurisprudenza del TF, l'AFC, dopo aver consultato il gruppo di lavoro "Imposizione delle imprese" della Conferenza svizzera delle imposte, comunica quanto segue:

Imposta sull'utile

Società acquirente

Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dalla rimessa in circolazione di proprie quote del capitale precedentemente riacquistate devono, in linea di principio, essere accreditate o addebitate direttamente ai fondi propri.

Se la plusvalenza o la minusvalenza derivanti dalla rimessa in circolazione è contabilizzata nel risultato commerciale, l'utile o la perdita della società deve essere rettificato/a ai fini dell'imposta sull'utile. Ai sensi dell'articolo 60 lettera a LIFD, una plusvalenza realizzata con la rimessa in circolazione di proprie quote del capitale è qualificata come un aumento di capitale senza influenza sull'imposta sull'utile, ed il risultato della società contabilizzato secondo il diritto commerciale deve essere, in questo caso, rettificato fiscalmente. Una minusvalenza, contabilizzata nel conto economico, tra il costo di acquisizione e il prezzo di rivendita delle proprie quote del capitale deve essere ripresa come costo non giustificato dall'uso commerciale in virtù dell'applicazione inversa dell'articolo 60 lettera a LIFD, rispettivamente ai sensi dell'articolo 58 capoverso 1 lettera b LIFD.

Le differenze di valore delle proprie quote del capitale che si verificano durante il periodo di detenzione non vengono prese in considerazione, né ai fini del diritto commerciale né ai fini fiscali.

Società alienante

Secondo la giurisprudenza del TF, il riacquisto delle proprie quote del capitale deve essere considerato, ai fini dell'imposta sull'utile, come una liquidazione parziale per la società che procede al riacquisto. Per la società venditrice, tale reddito costituisce una distribuzione ai sensi del paragrafo 2.4.1. della circolare n. 27 dell'AFC del 17 dicembre 2009 sulla *Riduzione d'imposta sui ricavi da partecipazioni delle società di capitali e delle società cooperative*. Se le condizioni sono soddisfatte, la riduzione per partecipazioni è ammessa.

Quote del capitale della società madre in società controllate

La suddetta sentenza del TF non comporta alcuna modifica del trattamento fiscale delle quote del capitale della società madre acquisite, detenute o vendute da società controllate, né per la società acquirente né per quella venditrice.

Imposta sul reddito

La sentenza del TF 9C_135/2023 del 6 giugno 2024 non ha alcun impatto sul trattamento fiscale delle proprie quote del capitale detenute nella sostanza privata.

Se tali diritti di partecipazione appartenenti alla sostanza commerciale vengono venduti, questo reddito costituisce una distribuzione ai sensi del paragrafo 2.2.4.1. della circolare n. 23a dell'AFC del 31 gennaio 2020 sull'*Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale e da partecipazioni dichiarate come sostanza commerciale*. L'imposizione parziale è concessa se le condizioni sono adempiute.

Imposta preventiva e tasse di bollo

L'imposta preventiva e le tasse di bollo non sono interessate dalla sentenza del TF 9C_135/2023 del 6 giugno 2024.

Aggiornamento delle pubblicazioni dell'AFC

Le pubblicazioni dell'AFC che regolano in modo diverso il trattamento delle proprie quote del capitale per l'imposta sull'utile sulla base della prassi precedente, saranno aggiornate prossimamente.